

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BOGGIO, ALIVERTI, SPITELLA, GIACOVAZZO, VENTRE, PATRIARCA, GIAGU DEMARTINI, ZECCHINO, MANZINI, PINTO, MONTRESORI, COVIELLO, DI STEFANO, SARTORI, MEZZAPESA, DONATO, PARISI, AZZARÀ e AZZARETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

### Riordino delle attività musicali e di danza

ONOREVOLI SENATORI. — Il mondo della musica, che antiche e gloriose tradizioni ha in Italia, è contrassegnato da luci ed ombre su cui molto si è dissertato.

Non si ritiene, pertanto, in questa sede, utile ribadire cose più volte dette e ci si limita ad esporre brevemente lo scopo del disegno di legge. Il progetto parte dal presupposto che le attività lirica, concertistica e di danza sono di rilevante interesse generale.

Al sostegno, al coordinamento ed al controllo di tali attività provvedono lo Stato, le Regioni, gli enti locali, nonché altri enti pubblici e i privati.

Il sostegno finanziario dello Stato ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività liriche,

concertistiche e della danza utilizza la quota annualmente assegnata alle attività musicali e di danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163.

Dette risorse sono triennialmente destinate:

- a) ad alimentare il fondo di dotazione delle società musicali di interesse nazionale;
- b) al finanziamento di manifestazioni liriche e concertistiche;
- c) al finanziamento di manifestazioni di balletto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, possono essere

riconosciute, quali «Società musicali di interesse nazionale», quelle società per azioni, aventi ad oggetto esclusivo la produzione in proprio di spettacoli lirici, di balletto e concertistici o soltanto concertistici che dimostrino di essere nella disponibilità di tutta la struttura operativa a tal fine necessaria e che rispondano ai requisiti di cui alla presente iniziativa legislativa.

Condizioni per il riconoscimento quale «Società musicale di interesse nazionale» è che l'intero capitale della società sia sottoscritto dal comune, nonché dalla provincia e dalla Regione ove ha sede la società stessa. L'atto costitutivo deve sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni, per garantire che le stesse possano essere acquisite solo dai soggetti sopraindicati.

Lo statuto delle «Società musicali di interesse nazionale», così come le sue successive modificazioni, devono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza.

Per quanto non previsto da questo disegno di legge, si applicano alle società musicali di interesse nazionale le norme del codice civile in tema di società per azioni.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Società musicali di interesse nazionale è di natura privatistica ed è regolato da contratti collettivi nazionali.

Le Società musicali di interesse nazionale debbono utilizzare personale artistico e tecnico di nazionalità comunitaria. È consentito l'impiego di artisti extra-comunitari limitatamente ai ruoli delle compagnie di canto, ai maestri, ai direttori d'orchestra ed ai coreografi, nella misura massima del 35 per cento del loro complesso.

Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiori al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Le Società musicali di interesse nazionale che si occupino solo di attività concertistica debbono avere un'orchestra stabile; ad esse

non è fatto obbligo della limitazione al 35 per cento massima dei direttori d'orchestra extra-comunitari.

La quota prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 viene triennialmente ripartita fra gli enti organizzatori di manifestazioni liriche e concertistiche, anche sotto forma di *festivals*, che siano inserite in tabelle triennialmente approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza.

Per l'inserimento nella tabella degli enti organizzatori di attività liriche è necessaria una delle tre seguenti condizioni:

L'ente sia riconosciuto quale «teatro di tradizione» ai sensi dell'articolo 18 del disegno di legge o sia costituito sotto forma di ente non avente scopo di lucro, dotato di personalità giuridica pubblica o privata;

L'ente assuma direttamente la responsabilità della gestione dell'attività assistita dal finanziamento pubblico;

L'ente documenti di avere disponibilità non derivanti da sovvenzioni statali in misura sufficiente a coprire almeno del 30 per cento i costi di previsione delle manifestazioni liriche assistite dal finanziamento pubblico.

Nell'organizzazione delle attività liriche è altresì d'obbligo che:

L'ente impieghi, per ciascuna manifestazione, non meno di 40 professori d'orchestra, salvo per le opere da camera;

L'ente impieghi personale artistico e tecnico di nazionalità comunitaria. È consentito l'impiego di artisti extra-comunitari limitatamente ai ruoli primari delle compagnie di canto, ai maestri, ai direttori d'orchestra ed ai coreografi, nella misura massima del 15 per cento del loro complesso;

L'ente disponga di spazi teatrali, al chiuso o all'aperto, idonei ad ospitare spettacoli lirici con particolare riferimento alle adeguate misure del palcoscenico e della sistemazione dell'orchestra, nonché muniti di nulla osta di agibilità rilasciato dagli organi competenti.

Condizioni per l'inserimento nelle tabelle degli enti organizzatori di attività concertistiche sono che:

l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro ed organizzi con continuità e professionalità stagioni concertistiche aperte al pubblico;

l'ente svolga la propria attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio;

l'ente disponga di strutture organizzative e spazi idonei allo svolgimento delle manifestazioni;

l'ente promuova manifestazioni di alto valore artistico.

Condizioni per l'inserimento nelle tabelle degli enti promotori di *festivals* musicali sono che:

l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro;

l'ente programmi manifestazioni che presentino una specifica ed organica caratterizzazione culturale, che la distingua dalle ordinarie stagioni concertistiche;

l'ente disponga di spazi idonei allo svolgimento delle manifestazioni.

La quota di cui alle lettera c) prevista al comma 2 dell'articolo 3 viene triennialmente ripartita fra gli enti organizzatori di manifestazioni di danza, anche sotto forma di rassegna, che siano inseriti in tabelle triennialmente approvate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza.

Condizioni per l'inserimento nella tabella degli enti organizzatori di attività di danza sono che:

l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro;

l'ente presenti programmi pluriennali d'attività, che prevedano l'effettuazione di stagioni non inferiori, annualmente, a 120 recite aperte al pubblico, da non effettuare per più di due al giorno;

l'ente disponga di un nucleo artistico stabile;

l'ente disponga di spazi idonei e muniti del nulla osta di agibilità rilasciato dagli organi competenti.

Condizioni per l'inserimento nella tabella degli enti promotori di rassegna di danza sono che:

l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro;

l'ente programmi manifestazioni che presentino una specifica ed organica caratterizzazione culturale;

L'ente disponga di spazi idonei allo svolgimento delle manifestazioni.

Le tabelle in cui ai commi precedenti sono soggette con le medesime procedure previste per l'approvazione, a revisione ogni tre anni.

Agli articoli 8, 9 e 10 è previsto che:

le Regioni possano destinare risorse proprie al finanziamento delle attività musicali e di danza (di cui all'articolo 7), concedendo sovvenzioni e contributi anche in concorso con quelli dello Stato, degli enti locali, di altri enti e di privati;

gli enti locali possono destinare risorse proprie al finanziamento delle attività musicali e di danza, concedendo contributi e convenzioni anche in concorso con quelli dello Stato, delle Regioni, di altri enti e di privati;

oltre alle sovvenzioni e ai finanziamenti citati, gli enti organizzatori di attività musicali e di danza, hanno la facoltà di ricevere contributi di enti privati, elargiti anche a scopo di sponsorizzazione.

Sempre utilizzando la quota annualmente assegnata alle attività musicali e di danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo, istituito con legge 30 aprile 1985, n. 165, il Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, eroga annualmente contributi ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali e di danza compresi nelle tabelle (articolo 3), nonché a quelli non compresi che abbiano il fine di:

a) favorire la diffusione della musica italiana contemporanea, per tale intendendosi le opere per le quali la legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosce all'autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica;

b) favorire la diffusione all'estero della produzione nazionale lirica, concertistica e di danza;

c) favorire *tournées* all'estero di complessi o solisti nazionali, nonché di manifestazioni

prodotte dagli operatori pubblici e privati italiani;

d) favorire la realizzazione di *festivals* lirici, concertistici, corali e di danza, a carattere nazionale ed internazionale, che siano ritenuti di particolare interesse sotto il profilo artistico o turistico;

e) promuovere la cultura musicale, stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di danza, lanciare i giovani artisti di nazionalità italiana, mediante concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, concessione di borse di studio, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali;

f) favorire e sostenere iniziative comunque intese alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

g) sostenere l'attività di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini;

h) promuovere la documentazione culturale delle manifestazioni liriche, concertistiche e di danza;

i) sostenere manifestazioni musicali o di danza ritenute, sentita la Commissione nazio-

nale per la musica e la danza, di eccezionale livello culturale ed artistico;

l) sostenere manifestazioni musicali o di danza ritenute di particolare interesse sotto l'aspetto artistico, culturale o turistico organizzate da enti non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 3, a condizione che questi ultimi abbiano svolto attività per almeno un triennio e dispongano delle attrezzature necessarie per l'attuazione del programma per il quale richiedono la sovvenzione;

m) sostenere l'editoria e la convegnistica in materia musicale, nonché altre iniziative intese alla diffusione della musica.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, verrà dettata una disciplina organica delle sovvenzioni statali a favore delle attività musicali e di danza.

I finanziamenti di enti locali, Regioni, Stato, enti pubblici e dei privati possono essere cumulati tra loro, così come possono essere cumulate le sponsorizzazioni anche finalizzate a progetti specifici.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La Repubblica considera le attività lirica, concertistica e di danza di rilevante interesse generale, favorendo esse la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.

2. Al sostegno, al coordinamento ed al controllo di tali attività provvedono lo Stato e, nei limiti delle attribuzioni previste dalla presente legge, gli enti territoriali minori, nonché altri enti pubblici e privati.

## Art. 2.

*(Competenze dello Stato)*

1. Mediante regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, verrà dettata una disciplina organica degli interventi di sostegno, di coordinamento e di controllo, da parte dello Stato, delle attività lirica, concertistica e di danza.

2. Detti interventi dovranno essere finalizzati ad assicurare:

*a)* un graduale ed omogeneo sviluppo delle attività musicali sull'intero territorio nazionale;

*b)* il coordinamento delle attività musicali promosse o finanziate dallo Stato, dalle Regioni e dagli altri enti locali;

*c)* la più ampia utilizzazione degli spettacoli prodotti od importati;

*d)* la diffusione e la promozione delle attività musicali attraverso i mezzi di comunicazione di massa, con particolare riguardo al servizio pubblico radiotelevisivo;

- e) la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio musicale italiano;
- f) la conoscenza all'estero del patrimonio musicale nazionale;
- g) la promozione di *tournées* all'estero di complessi o solisti nazionali, nonché di manifestazioni prodotte dagli operatori pubblici e privati italiani;
- h) la promozione della formazione musicale nella scuola e negli altri gruppi attraverso cui si articola la vita culturale e sociale della collettività;
- i) la promozione dei musicisti e dei compositori italiani;
- l) la formazione professionale dei musicisti;
- m) la ricerca nelle materie musicali.

### Art. 3.

#### (Finanziamenti)

1. Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività liriche, concertistiche e della danza, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionale da svolgere in Italia ed all'estero, viene utilizzata la quota annualmente assegnata alle attività musicali e di danza nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163.

2. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, dette risorse vengono triennialmente destinate:

- a) ad alimentare il fondo di dotazione delle società musicali di interesse nazionale di cui al successivo articolo 13;
- b) al finanziamento di manifestazioni liriche e concertistiche;
- c) al finanziamento di manifestazioni di balletto.

3. La quota di cui alla lettera a) del comma 2 viene triennialmente ripartita fra le società musicali di interesse nazionale con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica, facendo applicazione dei criteri generali che verranno determinati, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo da emanarsi, sempre sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza. Detti criteri dovranno in ogni caso assicurare rilievo al territorio ed alla popolazione serviti da ciascuna società musicale di interesse nazionale, al pubblico pagante, al rapporto fra produzione e personale impiegato, all'esistenza di strutture per la formazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

4. La quota di cui alla lettera *b*) del comma 2 viene triennialmente ripartita fra gli enti organizzatori di manifestazioni liriche e concertistiche, anche sotto forma di *festivals*, che siano inseriti in tabelle triennialmente approvate con decreto Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza.

5. Per l'inserimento nella tabella degli enti organizzatori di attività liriche è necessaria una delle tre seguenti condizioni:

*a*) l'ente sia riconosciuto quale «teatro di tradizione» ai sensi del successivo articolo 23 o sia costituito sotto forma di ente non avente scopo di lucro, dotato di personalità giuridica pubblica o privata;

*b*) l'ente assuma direttamente la responsabilità della gestione dell'attività assistita dal finanziamento pubblico;

*c*) l'ente documenti di avere disponibilità, non derivanti da sovvenzioni statali, in misura sufficiente a coprire almeno il 30 per cento dei costi di previsione delle manifestazioni liriche assistite dal finanziamento pubblico.

6. Nell'organizzazione delle attività liriche è altresì d'obbligo che:

*a*) l'ente impieghi, per ciascuna manifestazione, non meno di 40 professori d'orchestra, salvo per le opere da camera;

*b*) l'ente impieghi personale artistico e tecnico di nazionalità comunitaria. È consentito l'impiego di artisti extra-comunitari limitatamente ai ruoli primari delle compagnie di canto, ai maestri, ai direttori d'orchestra ed ai coreografi, nella misura massima del 15 per cento del loro complesso;

c) l'ente disponga di spazi teatrali, al chiuso o all'aperto, idonei ad ospitare spettacoli lirici con particolare riferimento alle adeguate misure del palcoscenico e della sistemazione dell'orchestra, nonchè muniti di nulla osta di agibilità rilasciato dagli organi competenti.

7. Condizioni per l'inserimento nelle tabelle degli enti organizzatori di attività concertistiche sono che:

a) l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro ed organizzi con continuità e professionalità stagioni concertistiche aperte al pubblico;

b) l'ente svolga la propria attività sulla base di un programma che abbracci almeno un triennio;

c) l'ente disponga di strutture organizzative e spazi idonei allo svolgimento delle manifestazioni;

d) l'ente promuova manifestazioni di alto valore artistico.

8. Condizioni per l'inserimento nelle tabelle degli enti promotori di *festivals* musicali sono che:

a) l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro;

b) l'ente programmi manifestazioni che presentino una specifica ed organica caratterizzazione culturale, che la distingua dalle ordinarie stagioni concertistiche;

c) l'ente disponga di spazi idonei allo svolgimento delle manifestazioni.

9. La quota di cui alla lettera c) del precedente comma 2 viene triennialmente ripartita fra gli enti organizzatori di manifestazioni di danza, anche sotto forma di rassegna, che siano inseriti in tabelle triennialmente approvate con decreto del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza.

10. Condizioni per l'inserimento nella tabella degli enti organizzatori di attività di danza sono che:

a) l'ente, con o senza personalità giuridica, non abbia scopo di lucro;

b) l'ente presenti programmi pluriennali d'attività, che prevedano l'effettuazione di



stagioni non inferiori, annualmente, a 120 recite aperte al pubblico, da non effettuare per più di due al giorno;

c) l'ente disponga di un nucleo artistico stabile;

d) l'ente disponga di spazi idonei e muniti del nulla osta di agibilità rilasciato dagli organi competenti.

11. Condizioni per l'inserimento nella tabella egli enti promotori di rassegne di danza sono che:

a) l'ente programmi manifestazioni che presentino una specifica ed organica caratterizzazione culturale;

b) l'ente disponga di spazi idonei allo svolgimento delle manifestazioni.

12. Le tabelle di cui ai commi precedenti sono soggette, con le medesime procedure previste per l'approvazione, a revisione ogni tre anni.

13. Le quote di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo vengono ripartite fra gli enti inseriti nelle rispettive tabelle con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, facendo applicazione dei criteri generali che verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dello stesso Ministro del turismo e dello spettacolo, sempre sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detti criteri dovranno in ogni caso considerare i seguenti elementi: tradizionalità; dimensione strutturale ed organizzativa; continuità e durata delle stagioni; validità artistica e culturale dei programmi; affluenza del pubblico; eventuale sussistenza di un'organica attività di decentramento o coproduzione; proposizione della nuova produzione musicale o riproposizione della produzione musicale del passato non di repertorio.

#### Art. 4.

##### (Sovvenzioni)

1. Sempre utilizzando la quota annualmente assegnata alle attività musicali e di danza

nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 165, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, eroga annualmente contributi ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nel settore delle attività musicali e di danza, compresi nelle tabelle di cui al precedente articolo 3, nonchè a quelli non compresi nelle stesse che abbiano il fine di:

a) favorire la diffusione della musica italiana contemporanea, per tale intendendosi le opere per le quali la legge 22 aprile 1941, n. 633, riconosce all'autore il diritto esclusivo di utilizzazione economica;

b) favorire la diffusione all'estero della produzione nazionale lirica, concertistica e di danza;

c) favorire *tournées* all'estero di complessi o solisti nazionali, nonchè di manifestazioni prodotte dagli operatori pubblici e privati italiani;

d) favorire la realizzazione di *festivals* lirici, concertistici, corali e di danza, a carattere nazionale ed internazionale, che siano ritenuti di particolare interesse sotto il profilo artistico o turistico;

e) promuovere la cultura musicale, stimolare la nuova produzione lirica, concertistica e di danza, lanciare i giovani artisti di nazionalità italiana, mediante concorsi di composizione ed esecuzione musicale, corsi di avviamento e perfezionamento professionale, concessione di borse di studio, stagioni liriche sperimentali e rassegne musicali;

f) favorire e sostenere iniziative comunque intese alla diffusione ed all'incremento della cultura musicale;

g) sostenere l'attività di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini;

h) promuovere la documentazione culturale delle manifestazioni liriche, concertistiche e di danza;

i) sostenere manifestazioni musicali o di danza ritenute, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, di eccezionale livello culturale ed artistico;

l) sostenere manifestazioni musicali o di danza ritenute di particolare interesse sotto

l'aspetto artistico, culturale o turistico organizzate da enti non compresi nelle tabelle di cui al precedente articolo 3, a condizione che questi ultimi abbiano svolto attività per almeno un triennio e dispongano delle attrezzature necessarie per l'attuazione del programma per il quale richiedono la sovvenzione;

*m)* sostenere l'editoria e la convegnistica in materia musicale, nonché altre iniziative intese alla diffusione della musica.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, verrà dettata una disciplina organica delle sovvenzioni statali a favore delle attività musicali e di danza.

#### Art. 5.

*(Commissione nazionale per la musica e la danza)*

1. È istituita, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, la «Commissione nazionale per la musica e la danza».

2. La Commissione è presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato al medesimo dicastero ed è composta da:

- a)* il direttore generale dello spettacolo;
- b)* un rappresentante della SIAE;
- c)* un rappresentante di ciascuna «Commissione regionale per la musica e la danza» di cui al successivo articolo 11;
- d)* un rappresentante della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- e)* tre rappresentanti degli operatori delle attività liriche e concertistiche;
- f)* un rappresentante degli operatori delle attività di danza;
- g)* tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;
- h)* sei esperti nel settore delle attività musicali;
- i)* tre rappresentanti dell'ANCI;
- l)* due rappresentanti dell'UPI.

3. I componenti la Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Il componente di cui alla lettera *b*) del comma 2 è designato dal consiglio di amministrazione della SIAE.

5. I componenti di cui alla lettera *c*) del comma 2 sono designati da ciascuna Commissione regionale per la musica e la danza.

6. Il componente di cui alla lettera *d*) del comma 2 è designato dal consiglio d'amministrazione della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

7. I componenti di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del comma 2 sono scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

8. I componenti di cui alla lettera *h*) del comma 2 sono designati direttamente dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

9. I rappresentanti di cui alle lettere *i*) ed *l*) del comma 2 sono designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI.

10. I componenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*) e *l*) del comma 2 rimangono in carica tre anni. Con il decreto con cui provvede alla loro nomina, il Ministro del turismo e dello spettacolo procede altresì alla nomina di altrettanti membri supplenti della Commissione, designati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione di questi ultimi dalla carica per qualsiasi motivo.

11. La Commissione è convocata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, di sua iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da un terzo dei componenti.

12. Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti.

13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del turismo e dello spettacolo approva, con proprio decreto, un regolamento per l'organizzazione interna della Commissione nazionale per la musica e la danza, che potrà prevedere l'istituzione di comitati di settore, con specifiche attribuzioni e competenze tecniche.

14. La Commissione nazionale per la musica e la danza ha funzioni consultive del Ministro del turismo e dello spettacolo per

tutto quanto concerne le attribuzioni di competenza dello stesso Ministro in maniera di attività lirica, concertistica e di danza.

Art. 6.

*(Documentazione culturale)*

1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, verrà dettata una disciplina organica dell'attività di documentazione delle manifestazioni liriche, concertistiche e di danza, che determinerà le ipotesi di registrazione obbligatoria in video od audio di dette manifestazioni, gli incentivi per favorire la registrazione documentaria delle manifestazioni musicali di rilevante interesse culturale, la custodia delle registrazioni presso la discoteca di Stato od altri centri di raccolta che si ritenesse di dover istituire.

Art. 7.

*(Competenze delle Regioni)*

1. Con propria normativa le Regioni provvederanno a dettare una disciplina organica degli interventi regionali di sostegno, di coordinamento e di controllo delle attività lirica, concertistica e di danza.

2. Detti interventi dovranno essere finalizzati ad assicurare:

a) la realizzazione, in concorso con gli enti locali, di spazi idonei alle manifestazioni musicali e di danza;

b) il coordinamento e il sostegno, sia a livello regionale che nazionale, delle manifestazioni musicali e di danza da realizzarsi sul territorio regionale;

c) il decentramento di dette manifestazioni sul territorio regionale;

d) l'incentivazione e il sostegno delle attività musicali (comprese quelle svolte da gruppi corali) e di danza a livello non professionale;

e) il sostegno alla musica popolare ed extra-colta;

f) il sostegno ad orchestre sinfoniche regionali;

g) il sostegno ai corpi bandistici musicali della Regione.

#### Art. 8.

##### *(Finanziamenti e sovvenzioni)*

1. Le Regioni possono destinare risorse proprie al finanziamento delle attività musicali e di danza di cui all'articolo 7, concedendo sovvenzioni e contributi anche in concorso con quelli dello Stato, degli enti locali, di altri enti e di privati.

#### Art. 9.

##### *(Finanziamenti e sovvenzioni degli enti locali)*

1. Gli enti locali possono destinare risorse proprie al finanziamento delle attività musicali e di danza, concedendo contributi e sovvenzioni anche in concorso con quelli dello Stato, delle Regioni, di altri enti e di privati.

#### Art. 10.

##### *(Finanziamenti e sovvenzioni di altri)*

1. Oltre alle sovvenzioni e ai finanziamenti di cui agli articoli precedenti, gli enti organizzatori di attività musicali e di danza, hanno la facoltà di ricevere contributi di enti e privati, elargiti anche a scopo di sponsorizzazione.

#### Art. 11.

##### *(Commissioni regionali per la musica e la danza)*

1. È istituita presso ciascuna Regione una «Commissione regionale per la musica e la danza».

2. La Commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale ed è composta da rappresentanti degli enti locali, dei lavoratori dello spettacolo, degli enti ed

organizzazioni musicali operanti nell'ambito regionale e da esperti nel settore dell'attività musicale.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale approva con proprio decreto un regolamento per l'organizzazione interna della Commissione regionale per la musica e la danza, la sua composizione, la designazione dei suoi componenti.

4. Le Commissioni regionali per la musica e la danza hanno funzione consultiva, a livello regionale, per tutto quanto concerne le attribuzioni di competenza della Regione in materia di attività lirica, concertistica e di danza.

5. Il parere della Commissione deve essere obbligatoriamente acquisito in ordine alla distribuzione dei finanziamenti e delle sovvenzioni regionali alle attività musicali e di danza, anche quando le stesse siano elargite parallelamente a quelle nazionali.

#### Art. 12.

##### *(Società musicali di interesse nazionale)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, possono essere riconosciute, quali «Società musicali di interesse nazionale» quelle società per azioni, aventi ad oggetto esclusivo la produzione in proprio di spettacoli lirici, di balletto e concertistici o soltanto concertistici che dimostrino di essere nella disponibilità di tutta la struttura operativa a tale fine necessaria e che rispondano ai requisiti previsti dalla presente legge.

2. Condizione per il riconoscimento quale Società musicale di interesse nazionale è che l'intero capitale della società sia sottoscritto dal comune, nonchè dalla provincia e dalla Regione ove ha sede la società stessa. L'atto costitutivo deve sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni, per garantire che le stesse possano essere acquisite solo dai soggetti sopraindicati.

3. Lo statuto delle Società musicali di interesse nazionale, così come le sue successive modificazioni, devono essere approvate con

decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza.

4. Lo statuto delle Società musicali di interesse nazionale deve prevedere che:

a) gli eventuali utili di esercizio non possano essere divisi fra i soci, ma debbano essere reinvestiti per lo svolgimento dell'attività istituzionale, e che in sede di liquidazione gli azionisti siano rimborsati in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, dovendo il residuo attivo essere devoluto al Tesoro dello Stato;

b) l'amministrazione sia affidata ad un consiglio composto, per il 45 per cento, da membri scelti dall'assemblea in una rosa di nomi proposti dalle associazioni dei lavoratori e dagli operatori musicali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

c) il consiglio di amministrazione deleghi, nell'ambito delle direttive fissate dallo stesso consiglio, la conduzione artistica ed amministrativa della società ad un amministratore delegato eletto fra i propri componenti. L'amministratore delegato deve avere una comprovata esperienza nel campo della legislazione ed organizzazione delle attività lirica e concertistica;

d) il consiglio di amministrazione, su proposta dell'amministratore delegato, nomini un consulente artistico, scegliendolo tra le personalità di comprovata competenza ed esperienza nel settore musicale, che coadiuvi l'amministratore delegato sulla conduzione artistica della società, nella formulazione dei programmi e nella realizzazione degli stessi;

e) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci nominati, l'uno, dal Ministro del turismo e dello spettacolo, il secondo dal comune in cui ha sede la società musicale, il terzo, con funzioni di presidente, dal Ministro del tesoro, scegliendoli tra i magistrati della Corte dei conti, i funzionari delle amministrazioni pubbliche, di grado non inferiore a primo dirigente, gli iscritti nell'albo dei revisori dei conti;

f) con le medesime modalità previste per i sindaci effettivi, siano nominati tre sindaci supplenti destinati a sostituire, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il



sindaco effettivo nominato dalla medesima autorità che ha nominato il sindaco supplente;

g) le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili siano attribuite a una società di revisione iscritta nell'albo speciale.

5. Per quanto qui non diversamente previsto, si applicano alle società musicali di interesse nazionale le norme del codice civile in tema di società per azioni.

#### Art. 13.

*(Fondo di dotazione)*

1. Lo Stato attribuisce triennialmente alle Società musicali di interesse nazionale un fondo di dotazione, ai sensi del disposto del precedente articolo 3, comma 3.

#### Art. 14.

*(Contributi e sponsorizzazioni)*

1. Le Società musicali d'interesse nazionale reperiscono fondi da enti o privati anche sotto forma di sponsorizzazioni.

#### Art. 15.

*(Programmi)*

1. Le Società musicali di interesse nazionale predispongono programmi triennali di attività, che debbono indicare il numero degli spettacoli, il numero delle rappresentazioni, nonché:

a) per le stagioni liriche: le opere, gli autori, l'elenco nominativo del personale artistico;

b) per le stagioni concertistiche: le caratteristiche dei concerti, le principali composizioni in programma, i direttori, i solisti, i complessi;

c) per il balletto: le opere, i coreografi, i solisti ed eventuali complessi di rilievo.

2. Il repertorio deve comprendere, in misu-

ra adeguata opere e composizioni di autori italiani d'ogni tempo.

3. Detti programmi debbono prevedere non meno di 120 manifestazioni all'anno.

4. Il bilancio di previsione ed i programmi dell'attività triennale, corredati dalle relazioni di consiglio di amministrazione sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministro del turismo e dello spettacolo entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello previsto per l'inizio della loro attuazione.

#### Art. 16.

##### *(Rinnovo delle manifestazioni)*

1. Le Società musicali di interesse nazionale che abbiano nel loro statuto anche rappresentazioni liriche e di danza, debbono realizzare nell'ambito della produzione di cui all'articolo precedente, non meno di 80 rappresentazioni liriche e non meno di 40 spettacoli di danza.

#### Art. 17.

##### *(Rappresentazioni a prezzi ridotti)*

1. Le Società musicali di interesse nazionale devono programmare per gli studenti ed i lavoratori almeno il 20 per cento delle rappresentazioni e delle esecuzioni a prezzi ridotti, anche sotto forma di abbonamenti a condizioni agevolate, o di riserva di una parte dei posti in ciascuna manifestazione.

#### Art. 18.

##### *(Rapporti di lavoro)*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Società musicali di interesse nazionale è di natura privatistica ed è regolato da contratti collettivi nazionali.

#### Art. 19.

##### *(Personale artistico e tecnico)*

1. Le Società musicali di interesse nazionale debbono utilizzare personale artistico e tecnico di nazionalità comunitaria. È consentito

l'impiego di artisti extra-comunitari limitatamente ai ruoli delle compagnie di canto, ai maestri, ai direttori l'orchestra ed ai coreografi, nella misura massima del 35 per cento del loro complesso.

2. Può essere consentito l'impiego di intere compagnie di canto o di balletto di nazionalità straniera per un numero di rappresentazioni non superiore al 5 per cento di quelle previste nel programma annuale, salve particolari esigenze, di ordine eccezionale, riconosciute dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le Società musicali di interesse nazionale che si occupino solo di attività concertistica debbono avere un'orchestra stabile; ad esse non è fatto obbligo della limitazione del 35 per cento massima dei direttori d'orchestra extra-comunitari.

#### Art. 20.

##### *(Coordinamento dell'attività degli enti)*

1. Per il coordinamento sul piano nazionale dei programmi delle Società musicali di interesse nazionale, per la realizzazione tra le stesse di scambi di materiali scenici, di artisti e di spettacoli e per l'esame dei problemi relativi al collocamento del personale, è istituito un apposito Comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, composto dal direttore generale dello spettacolo, dal direttore dell'Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo, dall'amministratore delegato, dai direttori artistici delle Società musicali di interesse nazionale, dai presidenti (o loro delegati) delle Commissioni regionali per la musica e la danza, dai direttori delle sedi RAI dove hanno sede le orchestre sinfoniche.

2. Il Ministro può delegare il direttore generale dello spettacolo a presiedere il Comitato.

3. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte all'anno.

#### Art. 21.

##### *(Enti di rilievo nazionale)*

1. Il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell'Opera di Roma, l'Orchestra sinfonica di

S. Cecilia di Roma, l'Orchestra sinfonica della RAI di Torino, l'Orchestra sinfonica della RAI di Roma, ai fini dei finanziamenti centrali, debbono ottenere particolare attenzione, perchè di rilevante interesse nazionale.

Art. 22.

*(Centri di formazione professionale)*

1. Presso le Società musicali di interesse nazionale possono essere istituiti centri di formazione professionale, in relazione alle esigenze connesse alla preparazione di nuovi quadri artistici nel settore lirico, sinfonico e della danza.

2. I centri di formazione professionale sono obbligatori presso le Società musicali d'interesse nazionale che facciano produzione lirica.

Art. 23.

*(Teatri di tradizione)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione nazionale per la musica e la danza, possono essere riconosciuti quali «teatri di tradizione» quegli enti od istituzioni che dimostrino di aver dato per almeno quarant'anni, anche non consecutivi, rilevante impulso alle locali tradizioni artistiche nell'ambito degli spettacoli lirici.

Art. 24.

*(Cumulabilità dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti di enti locali, Regioni, Stato, enti pubblici e dei privati, possono essere cumulati tra loro, così come possono essere cumulate le sponsorizzazioni anche finalizzate a progetti specifici.

Art. 25.

*(Norme transitorie e finali)*

1. Entro due anni il Ministro del turismo e dello spettacolo emanerà le norme di attuazione della presente legge.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.